

E' altresì presente l'Assessore Buonanno Gianluca.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 16 del 09.09.2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), concernente, tra l'altro, i seguenti aspetti del tributo:

- o i criteri di determinazione delle tariffe;
- o la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- o la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- o la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- o l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Comunale n. 15 del 20.07.2015 con cui si provvedeva ad apportare la prima modifica al regolamento TARI;

RITENUTO di provvedere ad effettuare ulteriori modifiche al succitato regolamento come di seguito riportate:

- all'art. 8 (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti) variare il testo attuale del comma 1:
 - lettera d) (*“le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei*

lavori fino alla data di inizio dell'occupazione") con il seguente testo: " le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- all'art. 10 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio):
 - al comma 3 variare il testo attuale (*"Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una riduzione percentuale del 50%"*) con il seguente testo *"Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le aree escluse dal tributo, è applicata forfetariamente, ai locali di produzione, una riduzione del 50% del tributo"*.
 - viene inserito il comma 4 *"Alla quota di tributo relativa ai locali adibiti a deposito/magazzino afferenti alle attività è applicata la riduzione del 20%"*.
 - Conseguentemente, il comma ("4") viene rinumerato in comma "5".

- All'art. 12 (costo di gestione) variare il testo attuale del comma 1 paragrafo 2 (*"A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*) con il seguente testo: *"A partire dal 2016, è facoltà, nella determinazione dei costi, per il Comune avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*.

- All'art. 13 (determinazione della tariffa) variare il testo attuale del comma 2 paragrafo 2 (*"nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni*

2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1") con il seguente testo: ***“Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, nonché per gli anni 2016 e 2017 ex comma 27 Legge 208/2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.***

- All'art. 14 (articolazione della tariffa) variare il testo attuale al comma 4 (***“E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, del decreto Legge 147/2013, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze con riferimento a quanto previsto all'articolo n. 23, comma 3 – compostaggio domestico)*** con il seguente testo: ***“ E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, del decreto Legge 147/2013, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze con riferimento a quanto previsto all'articolo n. 23, comma 3 – compostaggio domestico e non domestico. Nel caso di composter utilizzato da più unità immobiliari si dovrà presentare richiesta elencando gli intestatari delle utenze Tari alle quali verrà applicata la riduzione”.***

- All'art. 17 (occupanti le utenze domestiche) variare il testo attuale del sesto comma, secondo paragrafo (***“Per le variazioni anagrafiche, le nuove iscrizioni e le cessazioni le modifiche avranno efficacia:***
-dal primo giorno del mese in cui si verifica l'evento se la variazione è anteriore al giorno 15 del mese
-dal primo giorno del mese successivo in cui si verifica l'evento se la variazione è posteriore al giorno 15 del mese”) con il seguente testo:

“Per le variazioni anagrafiche, le nuove iscrizioni e le cessazioni le modifiche avranno efficacia dal giorno in cui si è verificato l’evento”.

- All’art. 23 (Riduzioni per le utenze domestiche) variare il testo attuale
 - del comma 1:
 - lettera a (*“riduzione della tariffa per possesso di composter utilizzato per i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sia per i residenti che per i non residenti fino ad un limite massimo del 10% comprensivo di eventuali altre riduzioni”*) con il seguente testo: ***“riduzione della tariffa per possesso di composter utilizzato per i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sia per i residenti che per i non residenti fino ad un limite massimo del 10%”***.
 - inserire la lettera e) ***“a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (art. 9-bis Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47). Sull’unità immobiliare di cui al presente punto l’imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”***.
 - inserire la lettera f) ***“In presenza di diritto a più riduzioni o agevolazioni sarà applicata quella economicamente più conveniente al Contribuente”***.
 - del comma 2: (*“Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni stesse o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione”*) con il seguente testo: ***“Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni stesse o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione”***.
-
- All’art. 24:
 - il titolo (*“riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”*) viene sostituito dal seguente ***“riduzioni per le utenze non domestiche”***

- viene aggiunto il comma “3” avente il seguente testo **“La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 20% ai magazzini delle attività produttive”**;
 - conseguentemente, il comma (“3”) viene rinumerato in comma “4” il cui testo attuale (“*Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23*”) viene sostituito dal seguente **“Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 23”**.
- All’art. 25 (riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) variare il testo attuale del secondo paragrafo primo comma (“*Il tributo è ridotto nella misura del 40% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente*”) con il seguente testo: **“La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, nei periodi/in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente (art. 1 c. 656 L.147/2013)”**
- All’art. 29 (Accertamento) variare il testo attuale del comma 3 paragrafo 1 (“*Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo 37*”) con il seguente testo **“Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il Contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali o in 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’articolo 37”**.

- All'art. 30 (Sanzioni) aggiungere il comma 6 ***“Con opportuna deliberazione della Giunta Comunale/determinazione del Responsabile del Servizio Tributi verrà stabilita la percentuale da applicare di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo”***.

- All'art. 31 (riscossione) comma 3:
 - variare il testo del paragrafo 2 (*“L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione”*) con il seguente testo ***“L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione”***.
 - Sopprimere il paragrafo 3 (*“si applica il terzo comma dell’articolo 31”*).

- All'art. 40 il titolo (*“disposizioni per l’anno 2014”*) viene sostituito dal seguente ***“disposizioni finali”***:
 - Sopprimere il testo del paragrafo 1 (*“Per l’anno 2014 il tributo deve essere pagato alle seguenti scadenze: la prima rata, a titolo di acconto, il 16 giugno 2014 ed il saldo il 16 dicembre 2014”*).
 - Variare il testo del paragrafo 2 (*“Per l’anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe della TARI, l’importo della rata di acconto è determinato commisurando al 60% dell’importo calcolato, nell’anno 2013, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l’importo dell’acconto per l’anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l’anno 2014”*) con il seguente testo ***“Fino alla determinazione delle tariffe della TARI valide per l’anno di riferimento, l’importo della rata di acconto è determinato commisurando al 60% dell’importo dell’anno***

precedente calcolato sulle tariffe allora vigenti. Il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento”.

RICHIAMATI:

- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 che prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), siamo in fase di esercizio provvisorio, come definito dal comma 1 del medesimo articolo, in quanto i termini per la deliberazione del Bilancio 2016 sono stati prorogati al 30.04.2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016;

VISTA la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);

VISTO in particolare l'art. 1 comma 26 primo periodo, della sopraccitata Legge con cui, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è stata sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO poi sempre l'art. 1 comma 26 secondo periodo, della suddetta Legge di stabilità 2016 secondo cui la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui Rifiuti (Tari) ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere reso dal revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, allegato sotto la lettera A),

PROPONE

- 1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC):

- all'art. 8 (Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti) variare il testo attuale del comma 1:
 - lettera d) (*“le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione”*) con il seguente testo: *“ le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo **di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;***

- all'art. 10 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio):
 - al comma 3 variare il testo attuale (*“Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta, una riduzione percentuale del 50%”*) con il seguente testo *“**Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le aree escluse dal tributo, è applicata forfetariamente, ai locali di produzione, una riduzione del 50% del tributo”**.*
 - viene inserito il comma 4 *“**Alla quota di tributo relativa ai locali adibiti a deposito/magazzino afferenti alle attività è applicata la riduzione del 20%”**.*
 - Conseguentemente, il comma (“4”) viene rinumerato in comma “5”.

- all'art. 12 (costo di gestione) variare il testo attuale del comma 1 paragrafo 2 (*“A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*) con il seguente testo: *“**A partire dal 2016, è facoltà, nella determinazione dei costi, per il Comune avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”**.*

- all'art. 13 (determinazione della tariffa) variare il testo attuale del comma 2 paragrafo 2 (“nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”) con il seguente testo: ***“Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, nonché per gli anni 2016 e 2017 ex comma 27 Legge 208/2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”***.

- all'art. 14 (articolazione della tariffa) variare il testo attuale al comma 4 (“E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, del decreto Legge 147/2013, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze con riferimento a quanto previsto all’articolo n. 23, comma 3 – compostaggio domestico) con il seguente testo: ***“ E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, del decreto Legge 147/2013, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze con riferimento a quanto previsto all’articolo n. 23, comma 3 – compostaggio domestico e non domestico. Nel caso di composter utilizzato da più unità immobiliari si dovrà presentare richiesta elencando gli intestatari delle utenze Tari alle quali verrà applicata la riduzione”***.

- all'art. 17 (occupanti le utenze domestiche) variare il testo attuale del sesto comma, secondo paragrafo (“Per le variazioni anagrafiche, le nuove iscrizioni e le cessazioni le modifiche avranno efficacia:
-dal primo giorno del mese in cui si verifica l’evento se la variazione è anteriore al giorno 15 del mese

-dal primo giorno del mese successivo in cui si verifica l'evento se la variazione è posteriore al giorno 15 del mese") con il seguente testo:

“Per le variazioni anagrafiche, le nuove iscrizioni e le cessazioni le modifiche avranno efficacia dal giorno in cui si è verificato l'evento”.

➤ all'art. 23 (Riduzioni per le utenze domestiche) variare il testo attuale

- del comma 1:

- lettera a (*“riduzione della tariffa per possesso di composte utilizzato per i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sia per i residenti che per i non residenti fino ad un limite massimo del 10% comprensivo di eventuali altre riduzioni”*) con il seguente testo: ***“riduzione della tariffa per possesso di composte utilizzato per i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sia per i residenti che per i non residenti”.***

- inserire la lettera e) ***“a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47). Sull'unità immobiliare di cui al presente punto l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.***

- inserire la lettera f) ***“In presenza di diritto a più riduzioni o agevolazioni sarà applicata quella economicamente più conveniente al Contribuente”.***

- del comma 2: (*“Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni stesse o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione”*) con il seguente testo: ***“Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni stesse o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione”.***

➤ all'art. 24: il titolo (*“riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive”*) viene sostituito dal seguente ***“riduzioni per le utenze non domestiche”***

- viene aggiunto il comma “3” avente il seguente testo **“La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 20% ai magazzini delle attività produttive”**;
 - conseguentemente, il comma (“3”) viene rinumerato in comma “4” il cui testo attuale (“*Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23*”) viene sostituito dal seguente **“Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 23”**.
- all’art. 25 (riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) variare il testo attuale del secondo paragrafo primo comma (“*Il tributo è ridotto nella misura del 40% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente*”) con il seguente testo: **“La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, nei periodi/in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente (art. 1 c. 656 L.147/2013)”**
- all’art. 29 (Accertamento) variare il testo attuale del comma 3 paragrafo 1 (“*Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo 37*”) con il seguente testo **“Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il Contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali o in 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’articolo 37”**.

- all'art. 30 (Sanzioni) aggiungere il comma 6 ***“Con opportuna deliberazione della Giunta Comunale/determinazione del Responsabile del Servizio Tributi verrà stabilita la percentuale da applicare di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo”***.

- all'art. 31 (riscossione) comma 3:
 - variare il testo del paragrafo 2 (*“L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione”*) con il seguente testo ***“L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione”***.
 - Sopprimere il paragrafo 3 (*“si applica il terzo comma dell’articolo 31”*).

- All'art. 40 il titolo (*“disposizioni per l’anno 2014”*) viene sostituito dal seguente ***“disposizioni finali”***:
 - Sopprimere il testo del paragrafo 1 (*“Per l’anno 2014 il tributo deve essere pagato alle seguenti scadenze: la prima rata, a titolo di acconto, il 16 giugno 2014 ed il saldo il 16 dicembre 2014”*).
 - Variare il testo del paragrafo 2 (*“Per l’anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe della TARI, l’importo della rata di acconto è determinato commisurando al 60% dell’importo calcolato, nell’anno 2013, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l’importo dell’acconto per l’anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l’anno 2014”*) con il seguente testo ***“Fino alla determinazione delle tariffe della TARI valide per l’anno di riferimento, l’importo della rata di acconto è determinato commisurando al 60% dell’importo dell’anno precedente calcolato sulle tariffe allora vigenti. Il versamento a conguaglio è effettuato con la***

rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento”.

- 2) di dare atto che il Regolamento così modificato ha effetto dal 1° gennaio 2016;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnico – contabile favorevole, comportando l'atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
2° RIPARTIZIONE: “SERVIZI
ECONOMICI FINANZIARI”
(Dott.ssa Carmen Durio)

F.to: Carmen Durio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 75 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”, si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

Esaminata la proposta illustrata dall'assessore Buonanno che precisa il carattere esclusivamente tecnico delle modifiche.

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (Luttore), palesemente espressi:

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (Luttore), palesemente espressi:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Varallo. Responsabile Procedimento: Scarognina Valeria (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

⊗⊗⊗⊗⊗

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2016 al 19/05/2016, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Varallo, li 05/05/2016

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

◆E' stata affissa all'albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 05/05/2016 al 19/05/2016, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-apr-2016

◆Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.n.267/2000)

Il Segretario Generale
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Varallo, lì 05.05.2016

Il Segretario Generale
F.to : Mariella Dr.ssa Rossini